



# Autorità Portuale di Livorno

## ORDINANZA N. 34

Visto il decreto ministeriale in data 22.10.2002 con il quale è stata confermata in via definitiva l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di costa dell'Isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del Fanale;

Vista l'Ordinanza n° 98/97 in data 6.8.1997 della Capitaneria di Porto di Portoferraio con la quale, tra l'altro, è stata stabilita disciplina di ormeggio delle imbarcazioni nel porto di Capraia;

Vista la lettera prot. n. 5382 dell'8.7.2002 con la quale l'Autorità Portuale di Livorno, nelle more del rilascio degli atti concessori, ha autorizzato la Soc. SO.PRO.TUR Capraia S.p.A. all'utilizzo degli specchi acquei e delle banchine per il posizionamento dei pontili galleggianti, delle passerelle e delle catenarie destinate a punti di ormeggio per le imbarcazioni da diporto nell'ambito portuale del Comune di Capraia Isola;

Vista la lettera pervenuta in data 11.12.2002 con la quale la Soc. SO.PRO.TUR Capraia S.p.A. ha comunicato l'imminente inizio dei lavori per la posa delle colonnine erogatrici dei servizi e relativi impianti lungo la Via dell'Assunzione, nonché la posa in opera delle catenarie e corpi morti nell'antistante specchio acqueo;

Considerata la necessità di disciplinare l'utilizzo dello specchio acqueo interessato, per assicurare il regolare svolgimento delle sopra dette lavorazioni;

Sentita la Capitaneria di Porto di Livorno con riferimento all'articolo 30 del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. a) e l'art. 8, comma 3, lett. h) della legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

**Art. 1** - Con decorrenza dalla data odierna e fino al termine dei lavori, il tratto di specchio acqueo antistante Via dell'Assunzione nel porto di Capraia Isola, individuato in tratteggio nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, sono destinati ad area di cantiere. In tali zone è pertanto vietata la navigazione, lo stazionamento e l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico fatta eccezione per quelli direttamente autorizzati dalla Soc. So.Pro.Tur.


**Art. 2** – Nel tratto di banchina retrostante lo specchio acqueo di cui all'art. 1 è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo, per l'intero arco delle ventiquattro ore, fatta eccezione per i mezzi impiegati per l'esecuzione dei lavori.

**Art. 3** - La Soc. So.Pro.Tur. dovrà delimitare la zona interessata dai lavori citati in premessa, mediante idonea segnaletica diurna e notturna, ed adottare ogni provvedimento al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.

**Art. 4** – I contravventori alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e sono ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che possono derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

**Art. 5** - E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.


Livorno, li 18 dicembre 2002

  
**IL PRESIDENTE**  
**(Rag. Nereo MARCUCCI)**

**A** Autorità Portuale di Livorno

Planimetria allegata all'Ordinanza

n° 34/2002 del 18.12.2002



32	posti	nt 4,2
13	·	nt 9
42	·	nt 11
20+3	·	nt 13
6	·	nt 16
6	·	nt 20